

N. 00054/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2012, proposto da:

Sandro Vianello e Roberta Fongher, rappresentati e difesi dagli avv.
Laura Possiedi e Alberto Impellizzeri, con domicilio eletto presso
quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Bissolati, 6;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin e Giulio Gidoni, domiciliato in
Venezia, S. Marco, 4091;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del 19 settembre 2012 con la quale è
stata respinta la richiesta di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico

Comunale ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 33 comma 2 del d.p.r. n. 380/2001 in luogo della demolizione; del provvedimento del 12 giugno 2012, n. 252021/2012 di diniego di permesso di costruire in sanatoria; del provvedimento del 12 giugno 2012, n. 252030/2012 di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica; dell'ordinanza di demolizione dell'8 agosto 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Pregiudizialmente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività quanto all'impugnazione dei provvedimenti del 12 giugno 2012 (di diniego del permesso di costruire in sanatoria e di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica), e dell'ordinanza di demolizione dell' 8 agosto 2011; essendo stato notificato il ricorso ben oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza di tali provvedimenti.

Invece, nel merito, il ricorso è manifestamente infondato relativamente

all'impugnazione della determina dirigenziale del 19 settembre 2012, con la quale è stata respinta la richiesta, avanzata dai ricorrenti, di accertamento tecnico da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, diretta alla verifica della impossibilità della demolizione della veranda, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di demolizione.

Infatti, la veranda oggetto di causa:

- è stata realizzata senza alcun titolo abilitativo in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- con provvedimento del 15 ottobre 2010 è stata esclusa dal condono, in quanto realizzata oltre il 1° ottobre 1983;
- con provvedimento dell'8 agosto 2011 ne è stata ordinata la demolizione ai sensi del 1° comma dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004;
- con provvedimento del 12 giugno 2012 ne è stata negata la compatibilità paesaggistica, costituendo la stessa aumento di volume;
- con provvedimento del 12 giugno 2012 è stata ritenuta non sanabile, anche per contrasto della stessa con le norme tecniche attuative del PRG dell'Isola di Pellestrina;
- è stata oggetto di un nuovo ordine di demolizione del 18 luglio 2012.

Ne consegue che ai ricorrenti non può che essere applicata la sanzione della rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.lvo n. 42/2004, non essendo prevista una sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione, bensì soltanto la "rimessione in pristino" a spese del

trasgressore, sanzione alla quale quest'ultimo è sempre tenuto in caso di violazione degli obblighi e degli ordini disciplinati dalla legge di tutela del vincolo paesaggistico.

Per contro, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria è prevista, dal comma 5 dell'art. 167 del D.lvo n. 42/2004, come mera eventualità con riferimento all'ipotesi in cui, a seguito di specifica istanza formulata dal soggetto interessato, l'amministrazione accerti la "compatibilità paesaggistica" degli interventi effettuati.

Nel caso in esame, l'autorizzazione paesaggistica è stata necessariamente negata, ai sensi dell'art. 167 comma 4 lett. a), avendo la nuova costruzione determinato un aumento di volume.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 33 D.P.R. n. 380 del 2001 e la dedotta impossibilità di demolire senza danneggiare la restante parte del fabbricato, il Collegio rileva come tale norma si applichi ai casi di "interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità" e non sia in alcun modo applicabile alle misure demolitorie ordinate ai sensi dell'art. 167, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004.

Pertanto, poiché l'unica sanzione applicabile alla fattispecie era quella del ripristino dello stato dei luoghi, è evidente che la richiesta dei ricorrenti di una istruttoria tecnica, diretta a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, non poteva trovare ingresso.

Il ricorso dunque, in parte, deve essere dichiarato irricevibile, ed in parte essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l'impugnazione della determinazione dirigenziale del 19 settembre 2012;

dichiara irricevibile l'impugnazione dei restanti provvedimenti;

condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune di Venezia, che si liquidano in € 2.000,00 oltre oneri accessori;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)